

Regolamento

Regolamento di SPEDLOGSWISS - Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica, e delle sue associazioni/sezioni regionali/locali riguardante l'ammissione e l'esclusione di ditte membre nella categoria

Spedizione e logistica

(in conformità degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto di SPEDLOGSWISS e degli statuti delle associazioni/sezioni regionali e locali)

1. Ammissione di ditte membre individuali e di gruppi di ditte membre a SPEDLOGSWISS e alle sue associazioni/sezioni regionali/locali

1.1 Procedura

L'adesione in qualità di membro individuale e di gruppo di ditte membre a SPEDLOGSWISS si acquista mediante domanda di adesione sottoscritta dal richiedente. In tale domanda il candidato si obbliga a riconoscere la validità degli statuti delle associazioni/sezioni regionali/locali e di SPEDLOGSWISS; nonché le loro decisioni e istruzioni, come pure ad osservare i regolamenti e ad annunciare per l'adesione nelle rispettive sezioni tutti i suoi esercizi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Il comitato di SPEDLOGSWISS decide circa l'ammissione entro un termine di tre mesi. In caso di rifiuto, ciò che esso può fare senza indicarne i motivi, il candidato avrà la facoltà di ricorrere contro il rifiuto, entro 14 giorni dalla notificazione, alla prossima assemblea generale dell'Associazione. L'assemblea deciderà definitivamente sull'ammissione.

Se il comitato accetta la candidatura, esso comunica la sua decisione al candidato nonché alle associazioni/sezioni regionali/locali interessate.

Le associazioni/sezioni regionali/locali decidono autonomamente circa l'ammissione nella loro associazione.

1.2 Condizioni di ammissione

Il comitato dell'associazione/sezione regionale/locale applica, ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione, i seguenti criteri:

- 1.2.1** L'azienda deve essere iscritta nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein quale società o cooperativa; la sua attività preminente deve essere l'organizzazione del trasporto di merci di ogni natura, la logistica esterna all'azienda e/o le prestazioni dei relativi servizi.
- 1.2.2** L'istante deve fornire la prova che dispone di una polizza di responsabilità civile che copra il rischio nella misura abituale nel settore, con un importo di copertura di almeno CHF 1'000'000.--. Inoltre dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile per rischi extracontrattuali con una copertura di almeno CHF 1'000'000.--. Qualora mancasse una simile copertura l'istante dovrà dimostrare l'esistenza di un patrimonio sociale corrispondente.
- Il comitato di SPEDLOGSWISS può concedere delle eccezioni.
- 1.2.3** L'istante dà atto, con una dichiarazione, che tutte le filiali e succursali nel settore della logistica extra-aziendale sono affiliate alle associazioni/sezioni regionali/locali e che sono state annunciate per l'ammissione a SPEDLOGSWISS.
- 1.2.4** L'istante dovrà accettare per iscritto lo statuto vigente di SPEDLOGSWISS e della corrispondente associazione/sezione regionale/locale; dovrà inoltre obbligarsi a osservare il rispettivo codice professionale.
- 1.2.5** L'istante dovrà riconoscere tutti i regolamenti vigenti di SPEDLOGSWISS nonché gli stampati documenti SPEDLOGSWISS menzionati p.3, da acquistare presso la segreteria di SPEDLOGSWISS.

2. Esclusione di membri da parte di SPEDLOGSWISS e delle associazioni/sezioni regionali/locali

2.1 Procedura di esclusione

- 2.1.1** Competente per l'esclusione di un membro è il comitato di SPEDLOGSWISS su proposta dell'associazione/sezione regionale/locale/ interessata, che dovrà essere consultata. L'esclusione deve essere motivata. L'esclusione da SPEDLOGSWISS trae seco automaticamente quella da tutte le associazioni/sezioni locali/regionali.
- 2.1.2** Invece dell'esclusione possono essere presi altri provvedimenti quali, ad esempio, la sospensione della qualità di membro per un certo periodo. Una sospensione può riferirsi anche soltanto a una filiale (associazione/sezione regionale/locale).
- 2.1.3** L'esclusione non esonera il socio dall'adempimento dei suoi obblighi finanziari nei confronti di SPEDLOGSWISS.
- 2.1.4** Contro l'esclusione il membro ha facoltà di ricorrere alla prossima assemblea generale di SPEDLOGSWISS. Questa decide inappellabilmente.
- 2.1.5** Il membri esclusi perdono ogni pretesa a una partecipazione al patrimonio sociale.

2.2 Motivi di esclusione

- 2.2.1 Cessazione dell'attività dell'azienda, in particolar modo, lo scioglimento in seguito a una dichiarazione di fallimento.
- 2.2.2 Modificazione dello scopo dell'azienda, tale da non più corrispondere allo statuto di SPEDLOGSWISS.
- 2.2.3 Azioni di concorrenza sleale rovinose o altre pratiche suscettibili di compromettere il buon nome del settore.
- 2.2.4 Violazione grave, ripetuta, dello statuto, del codice professionale, oppure dei regolamenti e delle istruzioni di SPEDLOGSWISS; o di disposizioni legali.
- 2.2.5 Venir meno, anche solo parziale, dei requisiti di cui al punto 1.2.

3 Disposizioni finali

- 3.1 Le associazioni/sezioni regionali/locali adottano il presente regolamento, al più tardi, in occasione della loro prossima assemblea generale.
- 3.2 Questo regolamento è redatto in tedesco, francese, italiano. Il testo determinante è quello tedesco.
- 3.3 Il presente regolamento venne approvato all'assemblea generale dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica del 14 maggio a Interlaken e riveduto in occasione dell'assemblea generale dell'11 maggio 2007 a Montreux e dell'assemblea generale del 6 giugno 2008 a Berna.

Documenti SPEDLOGSWISS

FIATA: FCR, FIATA MT/BL, FIATA FWB, FIATA SDT
SPEDLOGSWISS: Ordre d'expédition, MT/BL, AWB.